

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

causa RGL n. 5730 /2017 promossa da:

IARIA GIUSEPPE ass. avv. **ARIOTTO ALESSIO**, ,

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. **PARAFIORITI CONCETTA** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in **VIA COAZZE, 18 10138 TORINO** presso il difensore avv. **PARAFIORITI CONCETTA**

PARTE CONVENUTA

Il Giudice

Letti gli atti, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Il ricorrente, docente di matematica dall'anno scolastico 2000/2001 presso l'I.I.S. Boselli di Torino chiede, previo accertamento dell'illegittimità delle assegnazioni disposte dal dirigente scolastico , ordinare al dirigente di assegnarlo anche per l'anno scolastico 2017/2018 alle classi 4O e 5O del plesso di via Sansovino.

Resiste il MIUR.

In linea di fatto è pacifico che:

- Il ricorrente insegna matematica presso la sede del Boselli dal 2000

- Il collegio docenti ha delineato quali criteri per l'assegnazione dei docenti a plessi e classi la continuità didattica sulle classi e l'equità funzionale ossia l'equa distribuzione dei docenti sulle tre sedi ed i predetti criteri sono stati ratificati dal consiglio d'istituto
- Il ricorrente è stato spostato dalle classi 3°, 4° e 5° della sezione O (assegnate alla prof Clavo docente di nuova nomina) ed è stato destinato a tre nuove classi in via Luini

Il Dirigente scolastico giustifica l'attribuzione al ricorrente delle classi del plesso di via Luini con il trasferimento ad altra istituzione scolastica del prof Santangeli e con la conseguente necessità urgente di individuare un docente di matematica esperto che lo potesse sostituire efficacemente. Ribadisce in ogni caso che (cfr. decreto di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente) il dirigente scolastico può discostarsi dai criteri deliberati dagli organi collegiali quando ravvisi la necessità nell'interesse superiore dell'istituzione scolastica.

Peraltro la stessa precisazione in merito alle prerogative del dirigente scolastico è contenuta anche nel verbale della riunione del collegio docenti dell'11 maggio 2017 nonché nel verbale della riunione del consiglio di istituto del 15 maggio 2017: in entrambe le occasioni il dirigente, condividendo i criteri della continuità didattica e dell'equità funzionale per l'assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi, ricorda che le prerogative dirigenziali consentono di disporre assegnazioni anche in difformità ai criteri pattuiti laddove ciò sia necessario nell'interesse superiore della scuola.

Le norme che regolano la materia da un lato attribuiscono al dirigente scolastico l'organizzazione dell'attività scolastica e l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale (art. 25 d.lgs. 165/2001) e dall'altro assegnano al Consiglio di istituto il potere di indicare i criteri generali per la formazione delle classi e l'assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10 d.lgs. 297/949) ed al collegio dei docenti il diritto di formulare proposte per la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti tenuto conto dei criteri elaborati dal consiglio di istituto 8 art. 7

d.lgs. 297/94) . Infine l'art. 1 comma 78 legge 107/15 stabilisce che " Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché della valorizzazione delle risorse umane."

Dal quadro normativo richiamato emerge quindi con chiarezza che l'assegnazione dei docenti alle classi non è materia rimessa alle unilaterali determinazioni del dirigente scolastico posto che l'indicazione dei criteri è attribuita al consiglio di istituto e che in ogni caso il dirigente scolastico deve agire nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Il primo e prioritario criterio di assegnazione adottato era quello della continuità didattica ed a tale criterio il dirigente era tenuto ad attenersi avendovi peraltro aderito.

Né può fondatamente sostenersi che la necessità di coprire le classi del plesso di via Luini rimaste scoperte dopo il trasferimento del prof. Santangelo giustifichi di per sé la violazione del criterio della continuità didattica non essendovi alcuna consequenzialità logica né nesso causale tra il fatto sopravvenuto ed i provvedimenti adottati dal dirigente.

A seguito del trasferimento del prof. Santangelo nelle classi della sezione D era evidentemente impossibile rispettare il criterio della continuità didattica potendosi far fronte alla scopertura della cattedra solo con l'assegnazione di un nuovo docente. Tale esigenza poteva essere agevolmente soddisfatta destinando la prof. Calvo di nuova nomina alle

4 of 5

classi rimaste prive di docente e rispettando i criteri concordati ed in particolare la continuità didattica.

La valutazione operata dal dirigente in merito alla necessità di destinare a quelle classi un professore di matematica esperto, trattandosi di classi con condizioni ambientali delicate e vulnerabili, è unilaterale e non condivisa con gli organi collegiali e viola in modo evidente il criterio della continuità didattica.

Neppure può sostenersi che la decisione adottata sia finalizzata a perseguire l'interesse superiore della scuola e tantomeno il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione: le vibranti proteste degli allievi e dei genitori, riportate dagli organi di stampa, nonché il rifiuto delle classi 4° e 5° della sezione O a seguire le lezioni di matematica della prof. Calvo dimostrano inequivocabilmente come l'interesse superiore non sia stato soddisfatto.

Deve quindi essere dichiarata in via cautelare l'illegittimità del decreto di assegnazione del ricorrente alle classi della sezione D del plesso di via Luini in quanto viola il criterio della continuità didattica; conseguentemente il MIUR dovrà riassegnare il ricorrente alle classi 4° e 5° O per garantire il predetto criterio. Analogo provvedimento non può essere adottato per la classe terza O non sussistendo le esigenze di continuità didattica.

Il periculum in mora è in re ipsa essendo oramai iniziato l'anno scolastico; l'urgenza di provvedere discende proprio dall'esigenza di garantire il rispetto dei criteri concordati nell'anno scolastico in relazione al quale gli stessi sono stati pattuiti.

Le spese seguono la soccombenza

P. Q. M.

Visti gli art. 669 bis ss cpc

Ordina al MIUR di assegnare il ricorrente per l'anno scolastico 2017"018 alle classi 4° e 5° sezione O del plesso di via Sansovino

Condanna parte convenuta a rimborsare le spese del procedimento cautelare liquidate in euro 1.800,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.

Torino, 23/10/2017

Il Giudice

Drssa Clotilde FIERRO